



Perfezionamento passivo

Imposizione definitiva all'esportazione e all'importazione

1 Introduzione

Tutte le merci asportate dal territorio doganale svizzero devono essere imposte conformemente alla legge sulle dogane e alla legge sulla tariffa delle dogane. Qualora tali merci siano perfezionate fuori dal territorio doganale e vi siano reintrodotte sotto forma di prodotti perfezionati, la legge sulle dogane prevede i seguenti regimi doganali:

- ▶ regime del perfezionamento passivo (regime di non riscossione semplificato / ordinario)
- ▶ regime di esportazione e successiva immissione in libera pratica

Il regime del perfezionamento passivo è richiesto al fine ridurre o evitare l'aggravio doganale dei prodotti perfezionati all'atto della reimportazione. Le condizioni, le particolarità e gli uffici abilitati al rilascio delle autorizzazioni sono riportati nel regolamento [R-10-80](#).

2 Tributi doganali

Il regime del perfezionamento passivo, di norma più oneroso, non è necessario qualora i prodotti perfezionati possano essere importati in franchigia di dazio con prove dell'origine valide o in virtù della legge sulla tariffa delle dogane (p. es. caffè non torrefatto e non decaffeinizzato, VT 0901.1100; medicinali, VT 3003).

Spesso per piccole quantità o prodotti perfezionati con basse aliquote di dazio non vale la pena applicare il regime del perfezionamento passivo, a causa dei costi supplementari e degli elevati emolumenti per il rilascio delle autorizzazioni.

In questi casi l'imposizione si basa sulle direttive concernenti il regime di esportazione e l'immissione in libera pratica (vedi anche il punto 4).

3 Imposta sul valore aggiunto

Se un bene viene esportato temporaneamente per il perfezionamento a cottimo (anche riparazione) secondo il regime di esportazione anziché secondo il regime del perfezionamento passivo, all'atto della reimportazione sono imposti, ai sensi dell'articolo 53 capoverso 1 lettera l e dell'articolo 54 capoverso 1 lettera f LIVA¹, solo i lavori eseguiti all'estero sul bene, purché nella dichiarazione doganale sia fatta la relativa richiesta e si producano le prove attestanti che il bene:

- ▶ è stato esportato temporaneamente nell'ambito di un contratto d'appalto per il perfezionamento a cottimo e

¹ Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (RS 641.20)

- ▶ è stato rispedito al mittente in territorio svizzero.

La prova deve essere fornita con i documenti appropriati (copia del certificato doganale di esportazione, documenti di trasporto, fatture dei lavori eseguiti all'estero sul bene, ordine del mittente ecc.).

Della controprestazione, che deve essere imposta al momento della reimportazione, fanno parte i costi dei lavori eseguiti sul bene all'estero, compresi eventuali materiali aggiunti. Ai sensi dell'articolo 3 lettera d numero 2 LIVA, il termine "lavori" comprende tutti i generi di lavori eseguiti sul bene, anche se quest'ultimo non è stato modificato, ma semplicemente esaminato, verificato, regolato, controllato nel suo funzionamento o sottoposto a un qualsiasi altro trattamento. La base di calcolo dell'imposta deve includere, qualora non fossero già comprese nella controprestazione, le spese di trasporto del bene e di tutte le prestazioni connesse (p. es. spese di sdoganamento e di assicurazione) fino al luogo di destinazione in territorio svizzero, nonché eventuali imposte, dazi e altre tasse dovuti fuori dal territorio svizzero e per l'importazione, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto da riscuotere.

4 Imposizione

4.1 Imposizione all'esportazione

Le merci destinate al perfezionamento passivo devono essere dichiarate secondo le disposizioni generali sul regime di esportazione (imposizione definitiva all'esportazione).

La dichiarazione va effettuata tramite e-dec Esportazione, e-dec web Esportazione o NCTS. È necessario specificare l'imposizione normale (e-dec) / il codice d'imposizione 21 (NCTS), **indicando nella dichiarazione lo scopo dell'esportazione.**

Le merci esportate all'estero per riparazione devono essere dichiarate nel modo seguente:

- ▶ e-dec Esportazione, e-dec web Esportazione: merce non commerciabile, riparazione: sì
- ▶ NCTS: codice per merci commerciabili 2, codice di imposizione 24, indicazione del regime nella descrizione della merce;

4.2 Imposizione all'importazione di prodotti perfezionati

I prodotti perfezionati introdotti nel territorio doganale devono essere dichiarati mediante e-dec Importazione / e-dec web Importazione.

4.2.1 Dichiarazione d'importazione

Dichiarazione d'importazione vedi [e-dec Importazione, casi speciali 1.1.5](#) .

4.2.2 Imposta sul valore aggiunto sull'importazione

A. Calcolo dell'imposta se, all'atto della reimportazione, si comprova l'adempimento delle seguenti condizioni:

- ▶ il bene è stato portato all'estero secondo il regime di esportazione;
- ▶ il bene è stato esportato per il perfezionamento a cottimo (anche riparazione) nell'ambito di un contratto d'appalto (nessuna vendita del bene a chi si occupa del perfezionamento o a terzi); e
- ▶ il bene è rinviato al mittente del bene difettoso o non perfezionato in territorio svizzero.

Se il perfezionamento è eseguito a pagamento, l'imposta sul valore aggiunto si calcola in base alla controprestazione che l'importatore o una terza persona in sua vece ha pagato o deve pagare per i lavori eseguiti all'estero sul bene (costo della manodopera e eventualmente del materiale). Tale controprestazione deve includere, qualora non siano già comprese, le spese di trasporto del bene e di tutte le prestazioni connesse (p. es. spese di sdoganamento e di assicurazione) fino al luogo di destinazione in territorio svizzero.

Se per il perfezionamento non è stato comprovatamente imputato alcun costo (p. es. prestazione di garanzia), al momento della reimportazione del bene non viene riscossa alcuna imposta sul valore aggiunto.

B. Calcolo dell'imposta, se una o più condizioni di cui alla lettera A non sono adempiute o se non è possibile attestarne l'adempimento

Se il bene perfezionato è importato in seguito a un contratto di vendita o di commissione, l'imposta sul valore aggiunto si calcola sulla controprestazione che l'importatore o una terza persona in sua vece ha pagato o deve pagare per il bene. Tale controprestazione deve includere, qualora non siano già comprese, le spese di trasporto del bene e di tutte le prestazioni connesse (p. es. spese di sdoganamento e di assicurazione) fino al luogo di destinazione in territorio svizzero.

Se il bene è importato in seguito a un altro tipo di contratto, l'imposta sul valore aggiunto si calcola sul valore di mercato. Per valore di mercato s'intende tutto ciò che, allo stadio dell'importazione, un importatore dovrebbe pagare a un fornitore indipendente nel Paese di provenienza del bene al momento della nascita del debito fiscale in occasione della reimportazione e in condizioni di libera concorrenza per ottenere lo stesso bene. Il valore di mercato deve includere, qualora non siano già comprese, le spese di trasporto del bene e di tutte le prestazioni connesse (p. es. spese di sdoganamento e di assicurazione) fino al luogo di destinazione in territorio svizzero.

Vanno osservate particolari disposizioni se le persone coinvolte nell'affare hanno ottenuto un'autorizzazione per l'importazione semplificata (dichiarazione di adesione) da parte della Divisione principale Imposta sul valore aggiunto dell'Amministrazione federale delle contribuzioni. Ulteriori delucidazioni in merito si trovano nel regolamento [R-69-01](#).